Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi di Opera Universitaria



Approvato con delibera n. 20 di data 9 ottobre 2026 di Opera Universitaria

SOMMARIO

PREMESSA 3
Art. 1. Principi 3
Art. 2. Requisiti d'accesso ai servizi abitativi 3
Art. 3. Consegna del posto alloggio 3
Art. 4. Permanenza nelle strutture abitative 4
Art. 5. Pagamenti a carico dell'assegnatario e deposito cauzionale 4
Art. 6. Uso del posto alloggio 5
Art. 7. Uso degli spazi comuni 7
Art. 8. Pulizia e controlli 7
Art. 9. Internet 9
Art. 10. Conservazione effetti personali 9
Art. 11. Rappresentanza 9
Art. 12. Termine dell'assegnazione 10
Art. 13. Presenze esterne 11
Art. 14. Provvedimenti disciplinari 12
Art. 15. Feste e richieste spazi 13
Art. 16. Responsabilità pecuniaria 13
Art. 17. Servizio Prestabici 14
Art. 18. Trasferimento d'ufficio ad altro alloggio 14
Art. 19. Trasferimento su richiesta dell'assegnatario 14
Art. 20. Malattie 15
Art. 21. Entrata in convivenza 15
Art. 22. Modalità di comunicazione 15
Art. 23. Norme di rinvio 15
Art. 24. Disposizioni finali 15

Le presenti disposizioni sono state predisposte, a livello grafico, seguendo le principali indicazioni per l’accessibilità.

PREMESSA

La permanenza nelle strutture residenziali di Opera Universitaria è subordinata al rispetto dei principi della civile convivenza e all'accettazione delle presenti disposizioni, che disciplinano l'utilizzo delle strutture abitative e la vita comunitaria al loro interno. Queste norme vogliono incentivare i rapporti interpersonali, le forme di partecipazione, integrazione ed inclusione degli ospiti presenti nelle strutture residenziali di Opera Universitaria.

ART. 1. PRINCIPI

1. La comunità studentesca presente nelle residenze universitarie è molteplice ed eterogenea.
2. I diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti all'interno della comunità residenziale sono riconosciuti e definiti senza alcuna distinzione per genere, provenienza geografica, lingua, religione, orientamento politico e sessuale.
3. Al fine di favorire la creazione di una comunità studentesca attiva e partecipe, Opera Universitaria si impegna a mettere a disposizione delle studentesse e degli studenti dei locali dedicati a momenti di aggregazione, oltre che strutture sportive e spazi culturali.

ART. 2. REQUISITI D'ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI

1. Hanno diritto a richiedere il posto alloggio studentesse e studenti e PhD regolarmente iscritte/i all'Università di Trento, Conservatorio di Musica Bonporti, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici e Trentino Art Academy, nonché studentesse e studenti iscritte/i ai corsi sanitari attivati in Provincia di Trento, i partecipanti ai vari progetti di mobilità internazionale legati a UniTrento nonché assegnatarie/i di borsa, assegni di ricerca, o docenti che svolgono attività presso l'Università di Trento.
2. Se disponibili, possono essere assegnati posti alloggio a uso foresteria a studentesse e studenti iscritte/i ad altre università o a collaboratori di enti di ricerca che necessitino di trascorrere un periodo di studio/lavoro a Trento.

ART. 3. CONSEGNA DEL POSTO ALLOGGIO

1. L'ospite è tenuta/o a sottoscrivere il verbale di assegnazione del posto alloggio, presentandosi presso lo Sportello di Opera Universitaria con un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno).
2. Tramite la sottoscrizione di tale verbale, l'assegnatario riceve in consegna, completo di arredamento e attrezzature, un posto alloggio della cui integrità e pulizia si fa responsabile quale depositario.
3. L'ospite riceve un/a badge/chiave (b/c) per accedere all’alloggio, di cui è vietata la duplicazione e/o cessione a terzi.

4. In caso di smarrimento o furto del/la b/c, l'assegnatario deve consegnare allo Sportello di Opera Universitaria una dichiarazione di smarrimento o la denuncia di furto e rifondere le spese per il costo della sostituzione fissato in € 6,00 per il badge presso gli Studentati di San Bartolameo e Mayer. Per gli altri appartamenti l'ospite deve rifondere il costo relativo alla sostituzione della serratura e alla fornitura delle nuove chiavi per gli altri alloggiati. Gli stessi importi sono applicati nel caso di danneggiamento che renda inutilizzabile il/la b/c.

ART. 4. PERMANENZA NELLE STRUTTURE ABITATIVE

1. L'ospite è tenuto a pernottare nella residenza per almeno 15 giorni di ciascun mese durante il periodo di fruizione del servizio abitativo pena la revoca del posto letto, fatti salvi motivi di salute e di studio (documentati dall'ente competente: Servizio sanitario nazionale, atenei) e motivate e particolari situazioni concordate con l'Ente.
2. Le assenze dalla residenza superiori a 15 giorni consecutivi devono essere comunicate per iscritto al Controllo Alloggi (anche tramite e-mail) con indicazione della data di rientro. La mancata comunicazione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari come individuati dall'art. 14 e segg., salvo giustificato e documentato motivo.
3. In caso di assenza, per motivi di studio, superiori a 3 mesi, l'ospite deve terminare l'assegnazione e liberare il posto alloggio da tutti i propri effetti personali. La mancata comunicazione e successiva consegna di b/c comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari come individuati dall'art. 14 e segg.

Se previsto, e solo in caso di disponibilità, è possibile richiedere un nuovo alloggio al rientro dal periodo di studio/mobilità.

ART. 5. PAGAMENTI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Nel corso della permanenza l'ospite deve corrispondere a Opera Universitaria:
 a. il deposito cauzionale infruttifero, a garanzia del pagamento per danni o guasti, in caso di addebiti per interventi a titolo oneroso o a copertura di importi dovuti non saldati. La restituzione del deposito cauzionale è subordinata all'assenza di debiti nei confronti di Opera Universitaria;
 b. la retta del posto alloggio secondo la propria categoria di appartenenza, comprensiva di canone e consumi energetici;
 c. le spese finali di check out dell'alloggio.
2. Gli importi dovuti di cui alle lettere a), b) e c) sono indicati nell'Allegato A alle presenti Disposizioni.
3. Al momento della consegna del badge o della chiave, l'ospite deve documentare il versamento del deposito cauzionale infruttifero; mentre gli importi dovuti di cui alle lettere b) e c) devono essere versati regolarmente nel rispetto delle scadenze.

4. Opera Universitaria restituisce il deposito cauzionale entro 60 giorni dalla fine del periodo di assegnazione.

ART. 6. USO DEL POSTO ALLOGGIO

1. Gli ospiti durante il soggiorno nelle strutture devono mantenere un comportamento responsabile improntato al rispetto reciproco, alla correttezza all'educazione e alla civile convivenza, per non arrecare disturbo o pregiudizio ad altri assegnatari o a terzi.
2. Gli ospiti sono tenuti a identificarsi qualora il personale di Opera Universitaria lo richieda.
3. Gli ospiti devono dare tempestiva comunicazione a Opera Universitaria di qualsiasi danno arrecato al posto alloggio e/o agli spazi comuni.
4. L'assegnatario è tenuto a osservare le normali cautele per evitare furti, incendi o altri pericoli per sé e per gli altri. Opera Universitaria declina ogni responsabilità nel caso di furti di effetti personali e di danni causati da terzi all'assegnatario.
5. Oltre che responsabile della conservazione e pulizia del proprio posto alloggio, gli assegnatari sono corresponsabili dell'integrità e della pulizia degli spazi comuni di pertinenza del proprio alloggio.
6. Gli ospiti devono consentire l'accesso agli incaricati dall'Ente e agli addetti ai servizi di manutenzione per eventuali interventi tecnici.
7. Tra le ore 00.00 e le ore 7.00, sia nelle proprie stanze sia negli spazi comuni, devono essere interrotte tutte le attività che comportano la diffusione di rumori o arrecano disturbo agli altri ospiti della residenza e al vicinato.
8. Nelle stanze è consentito utilizzare radio, stereo, TV, piccoli apparecchi per la cura personale (es. phon, rasoi elettrici, ecc.), purché le attrezzature abbiano marchio CE con dichiarazione di conformità.
9. Complementi di arredo possono essere introdotti nelle stanze solo se preventivamente autorizzati e purché conformi alle norme di sicurezza e collocati in modo da non ostruire le vie di fuga. La richiesta, possibilmente corredata di documentazione fotografica, deve essere inviata all’ufficio mediazione.
10. Gli ospiti devono rispettare le disposizioni comunali concernenti la raccolta differenziata; ove questo non avvenga le eventuali sanzioni amministrative sono addebitate al responsabile, o in via solidale a tutte/i gli ospiti della struttura.
11. È vietato:
 a. cedere a terzi l'uso dei locali e/o destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte degli spazi e degli arredi comuni;
 b. alloggiare, dalle 00.00 alle 07.00, persone non assegnatarie dell'alloggio stesso;

c. tenere un comportamento tale da risultare incompatibile con le esigenze degli altri assegnatari, in particolare emettere suoni e rumori molesti di qualsiasi tipo prima delle ore 07.00 e dopo le ore 00.00;
d. asportare, introdurre o spostare mobili o attrezzature di qualunque tipo negli spazi comuni e nelle stanze, salvo casi esplicitamente autorizzati da Opera Universitaria;
e. fumare in tutte le stanze e spazi interni della residenza;
f. installare fili o prese elettriche, oltre ai punti luce esistenti, e comunque apportare qualsiasi modifica agli impianti, nonché utilizzare prese multiple non idonee ed effettuare fori (con chiodi o altro), scritte, disegni e pitture su pareti, porte o arredi e applicare adesivi o manifesti permanenti che arrechino danni direttamente su pareti, porte o arredi;
g. detenere e impiegare nelle stanze fornelli di qualsiasi tipo, apparecchiature di climatizzazione (ad eccezione dei ventilatori), tostapane, bollitori, forni, ferri da stiro, frigoriferi, vaporiere, e, comunque, elettrodomestici di qualsiasi tipo, salvo i piccoli elettrodomestici per la cura della persona (vedi art. 6 comma 8);
h. tenere cibo fresco all'interno delle stanze;
i. esporre avvisi, cartelli o altro al di fuori degli spazi appositamente riservati;
j. tenere animali nei locali della residenza e nelle aree esterne a essa annesse;
k. detenere armi di qualsiasi tipo e introdurre sostanze stupefacenti e/o materiali infiammabili e sostanze radioattive nelle stanze e negli spazi comuni;
l. gettare nei condotti di scarico dei sanitari materiali che possano otturare le tubazioni e/o gettare o depositare immondizie o rifiuti fuori dagli appositi contenitori impiegati per la raccolta differenziata;
m. collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto la cui presenza possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti o sia vietata dai regolamenti comunali vigenti;
n. gettare mozziconi o qualsiasi altro oggetto dalle finestre o dai balconi;
o. eseguire o far eseguire lavori di riparazione;
p. collocare autovetture, motocicli e biciclette al di fuori degli appositi spazi;
q. introdurre o detenere candele o lumini;
r. manomettere gli interruttori protetti, i rilevatori di fumo e qualunque dispositivo in dotazione alla residenza;
s. realizzare feste in stanza, ai piani o in altri locali diversi da quelli indicati, ovvero nei locali previsti senza la prescritta autorizzazione;
t. abbandonare resti di cibi e bevande negli spazi comuni (ove necessario Opera provvederà al loro smaltimento addebitando gli eventuali costi);
u. lasciare accese luci e apparecchi elettrici, nonché lasciare inserite le prese di alimentazione di apparecchiature elettriche, lasciare aperti i rubinetti all'uscita dalla stanza

12. È vietato l'utilizzo delle porte di sicurezza/emergenza se non in caso di pericolo.

13. L'ospite è ritenuto responsabile di tutti i danni ai beni assegnati, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso. In caso di danni o ammanchi l'ospite deve risarcire Opera Universitaria delle spese sostenute per la riparazione o l'acquisto del bene danneggiato o mancante, come previsto all'art. 16 delle presenti Disposizioni.

ART. 7. USO DEGLI SPAZI COMUNI

1. Gli ospiti hanno l'obbligo di collaborare al mantenimento della pulizia e del decoro delle parti comuni.
2. In caso di gravi inadempienze, la Direzione provvede a effettuare una pulizia straordinaria addebitando l'onere ai responsabili, collettivamente o singolarmente, individuati, come previsto all'articolo 16 delle presenti Disposizioni.
3. In situazioni di comprovata necessità, la Direzione può interdire l'accesso agli spazi comuni.
4. Attesa la laicità di Opera non è previsto l'utilizzo degli spazi comuni per riti e celebrazioni di natura religiosa.
5. L'utilizzo degli spazi comuni è consentito agli studenti ospiti della residenza in tutti gli orari, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 11, lettera c).
6. Gli utenti non devono allontanarsi durante la cottura dei cibi, non devono lasciare accese le piastre in loro assenza, devono lasciare la cucina pulita e in ordine dopo l'uso.
7. È vietato cuocere e versare liquidi direttamente sulle piastre.
8. È vietato manomettere gli interruttori protetti che si trovano nelle cucine.
9. Nelle cucine, previa autorizzazione del responsabile di struttura, possono essere introdotti forni a microonde, friggitrici ad aria, vaporiere e altre attrezzature specifiche, purché a norma CE con dichiarazione di conformità.
10. In ogni caso Opera può vietare temporaneamente o in via definitiva tali apparecchiature in ragione dell'assorbimento a carico della rete o della saturazione dello spazio disponibile.

ART. 8. PULIZIA E CONTROLLI

1. L'ospite è responsabile del mantenimento del decoro, della pulizia e del corretto utilizzo della dotazione messa a disposizione.
2. In caso di guasti, sia negli alloggi che negli spazi comuni, l'ospite è tenuto a segnalarli prontamente utilizzando le modalità indicate nel sito di Opera Universitaria, alla sezione "Segnalazione guasti"
3. Ogni ospite è tenuto a mantenere la propria camera, bagno, cucina e terrazzo/balcone, ove presente, in buone condizioni igienico-sanitarie.
4. Opera provvede ad effettuare, con l'ausilio di personale autorizzato, controlli ordinari programmati a cadenza mensile indicativamente nelle

fasce orarie 09.00-12.00 e 14.00-17.00, al fine di verificare le condizioni dell'alloggio, degli spazi comuni e del loro contenuto, nonché il rispetto delle presenti Disposizioni.
Al fine di favorire la migliore collaborazione con l'Ente e nel pieno rispetto della privacy degli ospiti, Opera provvede ad avvisare questi ultimi con almeno 7 giorni in anticipo, fornendo tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del controllo.

5. Durante i controlli non è necessaria la presenza dell'ospite nella stanza. Tale presenza, però, laddove possibile, è consigliata, per una gestione più proficua del controllo stesso. Qualora l'ospite non sia presente, gli incaricati, dotati di copia del/la b/c, lasciano all'interno dell'alloggio e/o negli spazi comuni un modulo con la descrizione dell'esito del controllo.
6. In caso di esito negativo del controllo ordinario, entro 7 giorni, è effettuato un controllo straordinario come da comunicazione scritta lasciata all'ospite o in camera. Se anche il controllo straordinario dà esito negativo, al soggetto verrà addebitato il costo di pulizia dell'alloggio da parte degli addetti di Opera. Nel caso non sia d'accordo con l'esito del controllo, l'ospite può presentare, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni all'ufficio Mediazione, che decide in merito. Il personale di Opera può produrre del materiale fotografico, che verrà mostrato esclusivamente al diretto interessato in caso di contestazione.
7. In caso di fondato motivo e/o stato di emergenza o pericolo, Opera può accedere e/o effettuare controlli, anche senza preavviso secondo le modalità ritenute più idonee dall'ente e comunque nel rispetto della privacy degli assegnatari.
8. Il giorno di fine assegnazione, o comunque entro le 48 ore successive, viene effettuato un dettagliato controllo per verificare le condizioni dell'alloggio e del suo contenuto. Se il controllo di fine assegnazione risulta positivo, Opera procede alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 5; se il controllo risulta negativo Opera trattiene dalla cauzione l'importo atto a rifondere il danno e/o le spese per l'intervento di pulizia ritenuta straordinaria, come previsto all'art. 16 delle presenti Disposizioni. Qualora l'importo ecceda l'ammontare del deposito cauzionale, l'ospite deve versare l'eccedenza entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'avvio della procedura di riscossione coattiva.
9. L'importo addebitato all'assegnatario in caso di esito negativo del controllo di fine assegnazione è aggiuntivo rispetto alle spese finali di check out di cui all'art. 5 lettera c).
10. Nel caso l'ospite riscontri la presenza di insetti infestanti è tenuto a comunicarlo immediatamente al personale in servizio al fine di evitarne la proliferazione. Qualora la presenza dei suddetti insetti sia imputabile a scarse condizioni igieniche, o qualora la disinfestazione si renda necessaria per mancata comunicazione dell'infestazione, l'ospite è tenuto a compartecipare al costo delle spese di disinfestazione e di pulizia, come previsto all'art. 16 delle presenti Disposizioni. L'ospite non può avanzare alcuna richiesta di risarcimento e deve attenersi ai protocolli di

disinfestazione seguendo strettamente le prescrizioni. Per l'intervento di disinfestazione, Opera Universitaria si rivolge all'azienda sanitaria o a società competenti.

ART. 9. INTERNET

1. La connessione internet è assicurata secondo la portata installata della rete.
2. Tutte le attrezzature presenti nelle residenze sono messe a disposizione unicamente agli utenti autorizzati tramite concessione di username e password (credenziali fornite dall'Università di Trento).
3. Chi non è in possesso delle credenziali dell'Università di Trento (studenti/studentesse interateneo, professioni sanitarie, conservatorio, SSML, Trentino Art Academy, ecc.) può farne richiesta presso lo sportello di Opera Universitaria.
4. La rete internet e l'utente sono gestiti dall'Università di Trento, come da istruzioni fornite a questo link https://servicedesk.unitn.it/go/it?s=S00182.

ART. 10. CONSERVAZIONE EFFETTI PERSONALI

1. Esclusivamente gli ospiti che hanno diritto ad una nuova assegnazione di posto alloggio a seguito di un periodo di assenza per motivi di studio o soggiorni all'estero, possono depositare, in appositi locali, oggetti personali.
2. Gli effetti personali devono essere contenuti in colli riportanti, in modo visibile, l'indicazione del proprietario (nome, cognome, indicazione della stanza), la data di deposito e la data di ritiro.
3. La consegna e il ritiro dei colli avvengono alla presenza di un responsabile della residenza che verifica la regolarità delle operazioni e l'identità della persona che ritira i colli.
4. Il deposito può avere una durata massima di 6 (sei) mesi. In caso di mancato ritiro dei colli entro i termini previsti, Opera dà comunicazione all'ospite fissando un termine perentorio per il ritiro.
5. Se l'ospite non ritira i colli entro tale termine, Opera provvede alla loro definitiva rimozione e smaltimento.
6. In deroga a quanto previsto dagli art. 1766 e seguenti del codice civile, l'ospite solleva Opera da ogni responsabilità, sia civile che penale, in merito alla custodia dei beni lasciati nella residenza e assume su di sé ogni relativo onere e responsabilità.

ART. 11. RAPPRESENTANZA

1. Al fine di garantire un rapporto collaborativo e di partecipazione attiva tra le/gli assegnatarie/i di posto alloggio e Opera Universitaria, le studentesse e gli studenti stessi possono eleggere i propri rappresentanti, secondo le

modalità indicate nell'Allegato B alle presenti Disposizioni che andranno a costituire il Consiglio delle Residenze Universitarie.

2. I rappresentanti potranno essere coinvolti dagli uffici di Opera Universitaria sia nella gestione di eventuali problematiche sia per la formulazione di proposte e suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi erogati.
3. I rappresentanti degli studenti presso il Consiglio di amministrazione di Opera Universitaria, indicono ogni anno le elezioni dei rappresentanti delle diverse strutture di Opera, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'Allegato B alle presenti Disposizioni
4. Il Consiglio delle Residenze sarà composto da un numero di componenti rappresentativo delle diverse strutture alloggiative di Opera.

ART. 12. TERMINE DELL'ASSEGNAZIONE

1. La data di scadenza dell'assegnazione è specificata nel verbale di assegnazione.
2. L'ospite è tenuto a restituire l'alloggio in condizioni ottimali, fatta salva la normale usura.
3. I locali in uso devono essere restituiti sgombri da ogni effetto personale e in condizioni di ordine e di pulizia tali da consentire l'accesso ad altri ospiti e da non comportare operazioni aggiuntive di pulizia straordinaria. Per una corretta pulizia dell'alloggio si rinvia alle indicazioni, visionabili sul sito di Opera www.operauni.tn.it, nella sezione Alloggi.
4. L'ospite è tenuto a smaltire personalmente oggetti personali e materiali di scarto: portandoli all'isola ecologica, o direttamente al Centro Raccolta Materiali in caso di rifiuti ingombranti. Nel caso in cui l'ospite decida di lasciare oggetti in buone condizioni (stendibiancheria, cuscini, scope, utensili da cucina, ecc.) deve portarli in portineria o allo Swaplace, lo spazio del riuso gestito da Opera Universitaria, dove saranno messi a disposizione per ospiti successivi
5. Alla scadenza dei termini di assegnazione o su richiesta di Opera Universitaria, l'ospite è tenuto a riconsegnare, entro le ore 10 del giorno successivo, il/la b/c ed eventuali dotazioni accessorie (telecomandi, chiavi diverse); la mancata riconsegna del/la badge/chiave e di eventuali dotazioni accessorie comporta l'addebito del costo relativo alla sostituzione della serratura e alla fornitura delle nuove chiavi ai nuovi alloggiati o di € 6,00 nel caso di badge.
6. L'assegnatario può recedere anticipatamente e volontariamente dal posto alloggio mediante formale comunicazione scritta (anche via e-mail) indirizzata all'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria, da trasmettersi con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di effettiva riconsegna. In caso di mancato o parziale rispetto del termine di preavviso, l'assegnatario è tenuto al pagamento di una penale pecuniaria pari all'importo di una mensilità intera alla tariffa prevista dalla sua tipologia di contratto.

7. L'assegnatario decade dal diritto al posto alloggio prima della naturale scadenza del contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni oggettive:
 a. conseguimento del titolo di studio con necessaria comunicazione scritta all'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria almeno 30 giorni in anticipo rispetto alla data dell'evento;
 b. trasferimento presso altro ateneo con necessaria comunicazione scritta all'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria almeno 30 giorni in anticipo rispetto alla data dell'evento;
 c. rinuncia agli studi o interruzione definitiva della carriera accademica con necessaria comunicazione scritta all'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria non appena resa ufficiale;
 d. conclusione del programma di mobilità o ricerca presso l'Università degli Studi di Trento con necessaria comunicazione scritta all'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria almeno 30 giorni in anticipo rispetto alla data dell'evento.

 L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione di cui ai punti a), b), c), d) comporta l'applicazione a carico dell'ospite decaduto di una penale pari all'importo di una mensilità intera a tariffa "ospitalità".
8. Gli ospiti di cui al punto a) possono essere autorizzati, su loro richiesta, ad usufruire del posto alloggio per ulteriori 10 giorni dopo la data di conseguimento del titolo. Conseguito il titolo triennale e nelle more dell'immatricolazione a un corso di laurea di secondo livello presso l'Università di Trento o il Conservatorio "F.A. Bonporti", è possibile richiedere un'ulteriore proroga a tariffa "ospitalità" per un massimo di 30 giorni.
9. Per rinnovi annuali si rimanda alle modalità fissate dal Bando per il conferimento del posto alloggio.
10. La richiesta di prolungamento dell'assegnazione del posto alloggio, relativa all'anno accademico in corso, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria almeno 30 giorni prima del termine finale di assegnazione del posto alloggio. In tali casi le richieste di prolungamento saranno valutate dall'Ufficio Alloggi di Opera Universitaria in base alla disponibilità. Il rinnovo dell'assegnazione del posto alloggio è subordinato alla regolarizzazione di eventuali pendenze con Opera Universitaria.

ART. 13. PRESENZE ESTERNE

1. L'ospite, sotto la propria responsabilità, può ricevere visite, in via non continuativa, dalle ore 07.00 alle ore 00.00, purché ciò non comporti disturbo agli altri residenti.
2. Nelle residenze dove è attivo il servizio di portineria, gli esterni devono depositare un documento di identità valido, che viene loro restituito al termine della visita stessa. La portineria consegna un pass alla visitatrice o al visitatore, da restituire all'uscita.

ART. 14. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. L'ospite che violi le presenti Disposizioni o incorra in morosità nel pagamento delle tariffe o di qualsiasi altra pendenza nei confronti di Opera Universitaria è soggetto, a seconda della gravità dell'infrazione, a uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

 a. ammonizione scritta;
 b. sanzione pecuniaria;
 c. spostamento in altra struttura ritenuta più idonea dalla direzione;
 d. revoca del beneficio del posto alloggio e segnalazione all'Università;
 e. revoca di tutti i benefici erogati da Opera Universitaria e segnalazione all'Università.

2. I provvedimenti disciplinari sono comunicati per iscritto all'interessata/o, il quale può presentare le proprie osservazioni scritte all'ufficio Mediazione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il responsabile di residenza o del servizio abitativo può accettare le controdeduzioni determinando la chiusura del procedimento disciplinare, o respingere le controdeduzioni e comminare uno dei provvedimenti disciplinari previsti.
3. Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti rispettivamente della camera, della struttura o dell'edificio, mediante notifica collettiva.
4. L'applicazione della seconda ammonizione per la medesima violazione nel corso dello stesso anno accademico comporta l'erogazione di una sanzione.
5. I provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c), d) ed e) sono irrogati dal Direttore o da un suo sostituto.
6. Previa valutazione da parte del Presidente o del Direttore di Opera, a seconda della gravità della violazione, l'assegnatario può incorrere direttamente nei provvedimenti disciplinari di cui ai punti b), c), d) ed e).
7. Il Direttore di Opera Universitaria può avvalersi del parere della Commissione Assistenza, prima di irrogare i provvedimenti di revoca di cui alle lettere c), d) e e) del comma 1, i quali vengono comunicati all'assegnatario mediante posta elettronica.
8. La sanzione consiste in una multa da 25 € a 150 € da pagare entro 30 giorni, salvo diversa comunicazione.

TABELLA SANZIONI (IN EURO)

Motivo	**Importo Sanzione in Euro**
Fumo in alloggio	50
Pentola sul fuoco (incustodita)	50
Candele	25
Ospitalità	fino a 150

Mobilio o elettrodomestico non autorizzato	25
Festa non autorizzata	50 a persona
Festa non autorizzata con danni e sporco	50 a persona + importo pulizie e/o importo del danno
Mobile o elettrodomestico danneggiato	ammontare del danno
Posto letto sporco in seguito a controlli	verifica importo (buono pulizie)
Errata raccolta differenziata	25 o importo sanzione amministrativa
Motivo	**Importo Sanzione in Euro**
Utilizzo porte di emergenza	25
Abbandono oggetti da smaltire nella stanza	50
Cucina sporca	25 a persona
Cibo fresco in stanza	25
Manomissione estintore	60
Detenzione armi o sostanze stupefacenti	espulsione
Schiamazzi notturni	25

ART. 15. FESTE E RICHIESTE SPAZI

1. Gli ospiti delle residenze possono organizzare piccole feste o riunioni in spazi chiusi o aperti indicati dall'ente nel rispetto delle condizioni e con la partecipazione massima indicata da Opera nel presente form google https://forms.gle/ZL12oB74my8xTjcL7. Tali feste non possono protrarsi oltre le ore 00.00. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Mediazione almeno 3 giorni lavorativi prima dell'evento.
2. L'ingresso e la partecipazione a feste/riunioni di eventuali ospiti esterni devono essere autorizzati preventivamente.
3. Le studentesse e gli studenti organizzatori sono responsabili del comportamento dei partecipanti e dei danni eventualmente arrecati ai beni mobili, ai locali e alle attrezzature della residenza e alle persone.

ART. 16. RESPONSABILITÀ PECUNIARIA

1. Nel caso in cui vengano rilevati guasti o danni non imputabili al normale deperimento d'uso oppure ammanchi di arredi o suppellettili e nel caso in cui si rendano necessari interventi straordinari di pulizia per la negligenza degli ospiti, questi devono rifondere le spese sostenute dall'Ente per la riparazione o l'acquisto del bene danneggiato o mancante, o per l'intervento straordinario effettuato. I costi potranno essere maggiorati del 20% a copertura degli oneri amministrativi.

2. Qualora non sia stato possibile identificare la persona responsabile del guasto, del danno, dell'ammanco o della negligenza, sono considerati responsabili pro quota gli ospiti della stanza o tutti gli assegnatari che usufruiscono degli spazi comuni interessati.
3. L'importo dovuto deve essere versato entro 15 giorni dalla notifica, pena l'immediata revoca dell'assegnazione del posto alloggio.

ART. 17. SERVIZIO PRESTABICI

1. Il servizio Prestabici è destinato agli ospiti alloggiati nelle strutture di Opera Universitaria.
2. La richiesta deve essere effettuata allo Sportello di Opera Universitaria, che consegna la bicicletta all'interessata/o, nel limite della disponibilità e per il periodo massimo corrispondente alla fruizione del posto alloggio.
3. Per quanto riguarda la disciplina specifica del servizio Prestabici, si rinvia all'Allegato C alle presenti Disposizioni.

ART. 18. TRASFERIMENTO D'UFFICIO AD ALTRO ALLOGGIO

1. Opera si riserva la facoltà di disporre, durante il periodo di assegnazione, il trasferimento d'ufficio ad altro alloggio, nella stessa o in altra struttura qualora:
 a. sussistano gravi situazioni di incompatibilità tra ospiti;
 b. per esigenze organizzative, funzionali o di servizio;
 c. sussista una violazione del presente regolamento da parte di un assegnatario che comporti l'applicazione del provvedimento disciplinare indicato all'art. 14, comma 1, lettera c).

ART. 19. TRASFERIMENTO SU RICHIESTA DELL'ASSEGNATARIO

1. L'Ufficio Alloggi effettua l'assegnazione degli alloggi al momento della richiesta da parte dell'interessato/a, tenuto conto delle disponibilità alloggiative e della posizione del Dipartimento/Facoltà di riferimento.
2. L'ospite che desidera cambiare alloggio può presentare una richiesta scritta e adeguatamente motivata all'Ufficio Mediazione. Ciascun ospite può inoltrare tale domanda una sola volta nel corso della permanenza in Opera, salvo che sussistano motivi di salute, per i quali è necessario allegare una certificazione rilasciata da un medico specialista, aggiornata all'anno accademico in corso.
3. Fatti salvi i casi di comprovata urgenza e improcrastinabilità, le richieste di trasferimento vengono valutate e disposte dall'Ufficio Mediazione in ordine cronologico di arrivo e nei limiti della disponibilità dei posti liberi.
4. In caso di accoglimento da parte dell'Ufficio Mediazione delle richieste di cui al comma 2, l'ospite deve versare le spese finali di check out indicate all'art. 5, comma 1, c) delle presenti Disposizioni.

ART. 20. MALATTIE

1. L'ospite deve segnalare immediatamente all'ufficio mediazione di Opera Universitaria eventuali malattie contagiose, certificate da personale medico sanitario.
2. Opera Universitaria, sentita l'autorità sanitaria, può sospendere temporaneamente l'uso del posto alloggio per la persona contagiata, fino alla completa guarigione, certificata da personale sanitario competente.

ART. 21. ENTRATA IN CONVIVENZA

1. Opera Universitaria emette la dichiarazione di entrata in convivenza esclusivamente agli utenti che ne fanno richiesta purchè abbiano maturato un periodo di permanenza effettiva e continuativa presso gli alloggi dell'Ente pari ad almeno 12 (dodici) mesi e dispongano di un'assegnazione del posto alloggio per un periodo residuo non inferiore a 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il rilascio del documento è subordinato all'assenza di debiti verso l'Ente.
2. L'assegnatario si impegna a non presentare autonomamente istanza di residenza prima di 12 (dodici) mesi di permanenza effettiva e continuativa presso gli alloggi dell'Ente.

ART. 22. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1. Per comunicare con gli ospiti delle residenze, Opera Universitaria può avvalersi, indifferentemente, di strumenti cartacei o elettronici. Tale modalità è utilizzata anche per le comunicazioni inerenti il rispetto dell'art. 8 Pulizia e controlli e dell'art. 14 - Provvedimenti disciplinari. Opera si riserva di inviare agli ospiti via email informazioni riguardanti i propri servizi nell'interesse degli stessi.

ART. 23. NORME DI RINVIO

1. Per quanto altro non previsto dalle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni dei codici civile e penale e delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana.

ART. 24. DISPOSIZIONI FINALI

1. Le presenti Disposizioni per la fruizione dei servizi abitativi di Opera Universitaria sostituiscono quelle precedentemente adottate a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di Opera.
2. Le presenti Disposizioni sono applicabili a tutte le strutture gestite da Opera Universitaria, anche se non in proprietà.

La/il sottoscritto/a, assegnataria/o del posto alloggio, si impegna a prendere visione degli allegati alle presenti Disposizioni.

ALLEGATO A: Tariffe servizio abitativo Opera Universitaria
ALLEGATO B: Rappresentanza
ALLEGATO C: Servizio Prestabici



Info

INFORMAZIONI E CONTATTI

via della Malpensada, 140 - Trento

www.operauni.tn.it

UFFICIO ALLOGGI - Tel. +39 0461 217450

UFFICIO MEDIAZIONE - Tel. +39 0461 217418